

IL COMMERCIO ELETTRONICO ED IL PROBLEMA DELL'INCERTEZZA SULL'IDENTITÀ DEL PRESTATORE DI SERVIZI

Sesso ci si interroga sul perché il commercio elettronico, inteso in generale come libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, si porti ancora dietro le ombre della diffidenza che ne rallentano, in modo consistente, la piena diffusione.

In effetti, il problema principale del destinatario dei servizi è sempre il medesimo, e cioè identificare la controparte in modo chiaro e preciso, al fine di poter instaurare il rapporto di fiducia tipico di tutti gli scambi negoziali.

Lo stesso legislatore comunitario ribadisce, tra gli obiettivi principali della direttiva 2000/31/CE, quello di sviluppare maggiore fiducia nei destinatari dei servizi telematici.

Una breve esplorazione della rete

rivela che la cultura dell'identità è tutt'altro che diffusa. Ci si imbatte ancor oggi in siti web privi di qualunque indicazione relativa alla sede del titolare, alla partita IVA, nonché agli ordini professionali di riferimento.

Eppure, la disciplina recante le regole del commercio elettronico nel mercato interno è precisa nel prevedere gli obblighi per tutti i "prestatori", titolari dei siti web, che erogano servizi della società dell'informazione.

I principi contenuti nella direttiva 2000/31/CE, sono stati recepiti, nell'ordinamento italiano, attraverso l'emanazione del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [1], il quale, all'articolo 7 [2], dispone che il titolare del sito "*deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti*" le informazioni di carattere identificativo specificate nella medesima norma ed

il cui contenuto è suddivisibile in due parti principali. La prima è dedicata ad informazioni identificative di carattere generale, la seconda parte è, invece, precisamente riferita a prestatori di servizi appartenenti alle professioni regolamentate.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi è sanzionato all'art. 21, ove è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro che, nei casi di particolare gravità o di recidiva, può essere raddoppiata. La stessa disposizione prevede che "*all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa*".

La chiara e precisa formulazione delle norme esaminate non permette interpretazioni che lascino intendere eccezioni o deroghe per i prestatori di servizi nella società dell'informazione; di conseguenza,

un controllo diffuso delle vetrine virtuali, in una situazione caotica ed irrispettosa della legge, come quella che attualmente la rete Internet presenta, comporterebbe, nella totalità dei casi, l'applicazione delle sanzioni suddette. Ma, è d'obbligo rilevarlo, la prima sanzione, quella più dura e severa, arriva dai destinatari dei servizi, i quali continuano a manifestare diffidenza e, di conseguenza, impediscono il pieno sviluppo del commercio elettronico.

[1] Decreto Legislativo 9/04/2003, n. 70, *Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*, in Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87.

[2] Di seguito il testo del comma 1 dell'articolo 7, Decreto Legislativo 9/04/2003, n. 70.

Informazioni generali obbligatorie.

“Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;*
- b) il domicilio o la sede legale;*
- c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso,*

compreso l'indirizzo di posta elettronica;

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;

e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:

1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;

2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;

LAVORI IN UNA GRANDE AZIENDA?

risparmia con

L'ABBONAMENTO MULTIPLO

più copie a disposizione e sconti fino al 55%

Le riviste verranno imbustate separatamente con indicato la persona e/o l'ufficio a cui sono destinate e verrà effettuata una unica spedizione

per conoscere le varie opportunità e scegliere quella che più ti soddisfa chiedi informazioni a:

abbonamenti@gruppoinfomedia.it

o invia questo modulo al numero di fax:

0587/732232

I TUOI DATI

Nome _____ Cognome _____ Ditta _____
Via _____ C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____